

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 313

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore TOMASSINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 MAGGIO 2006

Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati

ONOREVOLI SENATORI. - Il sistema politico italiano sta nuovamente girando a vuoto, sugli assi tolemaici di troppi egoismi, di troppe «lungimiranti» astuzie, di troppe nostalgie interessate, di troppi giochi «a somma zero».

Non pare che il mandato principale affidato dal paese al Parlamento - regolare la transizione dal «vecchio» al «nuovo» - sia stato eseguito.

E non solo. Mentre nel paese cresce la domanda di *governance*, dal palazzo se ne diminuisce l'offerta.

Dai flussi migratori ai progressi scientifici premono, in realtà, e su scala vasta e crescente, fenomeni che postulano soluzioni politiche non casuali e non banali. All'opposto, la politica italiana sta implodendo nel minimalismo e nel *particularisme*.

Nella sua storia recente il Paese ha inoltre vissuto l'esperienza di due legislature, al posto di una. Sei governi in sette anni. Quarantquattro partiti ammessi al finanziamento pubblico. Quindici gruppi parlamentari. Un governo reso possibile dal sostegno di dieci diversi raggruppamenti politici. Due repentini ribaltamenti delle maggioranze parlamentari scelte dagli elettori (si legge sul Mulino: «un'operazione di rara violenza politica ha abbattuto il governo Prodi». E non solo!). Oltre ai numeri assoluti, ciò che in particolare impressiona è la proliferazione, l'evoluzione «darwinista» delle specie politiche: dai municipi-partito ai partiti-azienda, dai pubblici uffici capitalizzati come *future*s politici alle liste antropomorfe, dai movimenti personal-popolari (non un'enantiosemia) ai cartelli di potere, si stanno moltiplicando ed ibridando, su scala crescente, specie politiche di tipo «nuovo».

È così che il «laboratorio» italiano produce e presenta al paese una fenomenologia

politica regressiva. Lo spettacolo di rappresentanze senza governo a fronte di governi senza rappresentanza, di deleghe senza convinzioni e di convinzioni senza deleghe.

In particolare, più è forte la «vitalità» politica, più è vuota l'agenda politica. In rapporto di proporzione inversa, più si fa intenso il movimento delle specie politiche, più si fa alto il numero delle cose non fatte, accantonate, fatte male.

È difficile pensare che tutto ciò sia nell'interesse del paese. Soprattutto in questa fase storica.

In questi termini è stato ed è ancora straordinariamente e lucidamente significativo il messaggio inviato alle Camere dal Presidente Cossiga: «La richiesta di riforme istituzionali, di nuovi, moderni e più efficienti ordinamenti e procedure, non è quindi una richiesta solo "politica" o tanto meno "di ingegneria costituzionale", ma è una richiesta civile, morale e sociale di governo, di libertà, di ordine, di progresso».

Un tempo si diceva che la guerra è, con altri mezzi, «la prosecuzione della politica». Ora, nella nuova geopolitica del mondo, la politica prosegue con la politica.

La guerra è ormai scomparsa, almeno su vasta scala, tra grandi Stati-nazione, sostituita dalla competizione (che, almeno in questi termini sostitutivi, è cosa positiva).

Nella logica geopolitica della competizione, non è più necessario conquistare il territorio degli altri, per conquistare la ricchezza.

Ma piuttosto è necessario attrezzare il proprio territorio, tanto per conservare la propria ricchezza, quanto per attrarre ricchezza da fuori.

E, in questa strategia, il fattore fondamentale è proprio il fattore istituzionale.

È soprattutto essenziale, per un paese, avere un ordinamento politico forte, capace di produrre e di offrire una *governance* efficace.

In assenza di questo fattore, un paese viene infatti sistematicamente e progressivamente spiazzato.

E, va notato, nello specifico del teatro europeo la competizione non è attenuata, ma anzi incrementata.

È proprio questo il rischio che si presenta, nel caso dell'Italia.

Un paese, l'Italia, che, come è stato giustamente notato (da Giovanni Sartori), ha il peggiore sistema politico che ci sia in Europa e sembra destinata a deteriorarlo ulteriormente: nel «caos democratico» e nel non governo «post-moderno», che consente a tutti gli altri poteri di rafforzarsi nelle forme oblique ed occulte dell'appropriazione indiretta dell'essenziale economico e sociale, lasciando alla «politica» solo i falsi obiettivi. Rispetto a questa deriva, la proposta formulata ed articolata qui di seguito va in controtendenza: è mirata ad un obiettivo positivo di *governance*, è realisticamente soggetta al vincolo costituzionale; ha (è) infine un'alternativa, rispetto al degrado atteso.

Nei seguenti termini:

a) l'obiettivo è anzitutto costituito dalla *governance*: un Governo eletto direttamente dal popolo e responsabile unicamente verso il popolo. Per questo, un Governo stabile e perciò capace di produrre politiche forti, per il bene comune;

b) il vincolo è costituito dalla Costituzione vigente, che realisticamente si deve assumere invariata.

Una riforma costituzionale è infatti necessaria. Ma non è (purtroppo) possibile, almeno nel breve e nel medio andare.

Frattanto, il paese ha comunque bisogno di essere governato. È per questo che l'ipotesi di riforma formulata ed articolata qui di seguito è pragmaticamente strutturata a Costituzione invariata.

PARTE PRIMA

IL PROBLEMA DELLA *GOVERNANCE*

1. Tesi: un «darwinismo» politico eccessivo.

Come si è notato in premessa, stanno proliferando in Italia, dentro e fuori dal Parlamento, organismi politici eterogenei. Organismi che a volte organizzano il consenso muovendosi «democraticamente» dalla base verso il vertice; a volte, cercano addirittura di prescindere dal consenso, imponendosi come *élites* costituite.

Si tratta di una situazione non sostenibile. Per un doppio ordine di ragioni: perché, come si è premesso, nella competizione internazionale il fattore istituzionale (l'offerta di un sistema politico stabile e credibile) è un fattore strategico essenziale; perché gli eventi esterni, dai flussi migratori ai progressi scientifici, si manifestano su vasta scala e premono con forza crescente, postulando riflessioni etiche e soluzioni politiche non minime, non casuali e banali.

2. Antitesi: l'esperienza della scorsa legislatura ha mostrato che la soluzione non è costituita dall'introduzione di un sistema radicalmente maggioritario così come proposto dal *referendum* del 1999 (che peraltro non raggiunse il necessario *quorum* di votanti). Se si scorre la mappa geopolitica dell'Europa, si nota che i sistemi elettorali hanno base «proporzionale» in ben tredici paesi.

Solo in due paesi, Inghilterra e Francia, i sistemi elettorali sono «uninominali maggioritari». Ma con due specifiche differenziali, di enorme rilevanza.

In Inghilterra, è stata la storia (non il sistema elettorale) che, nel corso di almeno due secoli, ha normalizzato e semplificato la vita politica, rendendo così possibile il fascinioso e macchinoso funzionamento del sistema elettorale inglese.

Un sistema che si colloca su sfondi feudali e si sviluppa in intensi rituali di tipo spor-

tivo, articolati nella forma ancestrale e primitiva dell'*homo ludens*.

Non per caso il sistema si chiama *First past the post*.

In sintesi, è il consolidamento storico dell'Inghilterra che consente un elevato tasso di folklore elettorale. È la forza della storia che influisce sulla meccanica politica inglese. Non l'opposto.

In ogni caso, proprio in Inghilterra, sua patria di origine, l'«uninomale maggioritario» è ora fortemente discusso, ed è in specie già molto avanzata ed elaborata la proposta di abbandonarlo, per passare ad un sistema a base proporzionale.

A prescindere dalle *chances* politiche d'effettivo cambiamento, ciò prova il fatto che non si tratta di un modello «assoluto», dell'«ottimo» politico per definizione.

In Francia, il fattore-base (il *prius*) del meccanismo costituzionale è costituito dall'elezione diretta del Presidente della Repubblica. L'accessorio (il *posterius*), esclusivamente strumentale (e non costituzionale), è costituito dalla legge elettorale, contingentemente variabile (e storicamente variata) tra maggioritario e proporzionale. Non viceversa.

In realtà si avrebbe un sistema del tutto atipico, perché privo dei presupposti storici e politici, sistematici e costituzionali che hanno finora assicurato, ed ancora assicurano, la (relativa) funzionalità di quei sistemi politici, nel loro specifico contesto di origine.

Un sistema dimezzato che si limita a disciplinare come si viene eletti, ma che non disciplina affatto cosa possono (cosa devono) fare gli eletti.

Dunque, un sistema più vuoto che pieno, basato come sarebbe su di un'«economia politica» illusoria.

Sull'illusione «tecnica» che il mezzo (elettorale) possa assorbire e sostituire il fine costituzionale fondamentale (la *governance*).

3. Sintesi: alla domanda di *governance* che viene dal paese è stata data una risposta di-

versa, con una nuova legge elettorale proporzionale.

Occorre ora combinare insieme il più alto grado possibile di rappresentanza elettorale con il più alto grado possibile di efficienza e trasparenza nell'azione di governo (ciò che appunto costituisce l'essenza democratica della *governance*).

È vero che il proporzionale è stato il sistema elettorale della «prima Repubblica». Ma non è affatto vero che è stato la causa della degenerazione della «prima Repubblica».

Il fattore principale di corruzione politica e morale attivo nella seconda parte della «prima Repubblica» (in specie, attivo a partire dagli anni Settanta) è stato infatti essenzialmente il ricorso quasi illimitato al debito pubblico che, per circa un ventennio, ha consentito di disapplicare la regola costituzionale fondamentale in democrazia: «*no taxation without representation*».

È stato questo (l'uso su vastissima scala del debito pubblico) il fattore-chiave che ha trasformato una democrazia originariamente «bloccata», per ragioni ideologiche, nel contromodello costituito da una «democrazia del deficit».

La cascata dei fenomeni di crisi è stata dunque, ed in realtà, molto più profonda ed intensa di quel che comunemente si crede (e si fa credere).

Nella prima parte della «prima Repubblica» (in specie, nel segmento di storia che va dalla Costituente al principio degli anni Settanta) il «proporzionale» ha consentito lo sviluppo democratico di politiche forti e trasparenti. E, in questa specifica fase storica, il «bipolarismo» certo mancava. Ma non per effetto del «proporzionale». Piuttosto, per effetto della «democrazia bloccata». Ora lo scenario è radicalmente cambiato:

a) la caduta delle ideologie ha rimosso il «blocco» interno alla democrazia italiana, rendendo possibile una reale alternanza nella funzione di governo;

b) il rigore finanziario imposto (importato) dall'Europa rende assolutamente irripetibili politiche degenerative di *deficit spending*;

c) lo scenario europeo offre infine ampia evidenza, tanto in ordine alla necessità di *governance*, quanto in ordine alla possibilità di costruire efficienti meccanismi di *governance*.

Come è soprattutto evidente (e si esporrà comunque più analiticamente qui di seguito) nel caso della Germania.

In sintesi, rimossi tutti i fattori negativi originari, non ci si può ancora ostinare in un atteggiamento negativo di tipo inerziale, come se questi fossero invece ancora tutti presenti ed attivi.

All'opposto, non c'è alcuna ragione per continuare a proiettare sul futuro il (male del) passato.

E non c'è alcuna ragione per ripetere l'errore della Costituente: depotenziare la funzione di governo, per paura del fascismo. Come ora sarebbe: rinunciare ad un sistema di tipo tedesco, in odio ai fantasmi della «prima Repubblica».

4.1. Le ragioni di una nuova legge elettorale.

La legge elettorale attualmente vigente disciplina la rappresentanza, ma non il governo. In specie, si tratta di una legge che regola come si viene eletti, ma non cosa devono fare gli eletti.

I tentativi «creativi» compiuti empiricamente nel quinquennio 1994-1998 per colmare questa «lacuna» sono, con tutta evidenza, falliti.

Prima (durante la «prima Repubblica») la variabilità dei Governi era almeno compensata dalla stabilità politica (ci sono stati cinquanta Governi in cinquanta anni. Ma c'è stato un solo partito egemone, per cinquanta anni). Ora anche questo equilibrio di squilibri si è rotto: infatti è la instabilità politica che causa sistematicamente la instabilità dei Governi. E viceversa.

4.2. Non esiste un modello elettorale «ottimo», storicamente dato e geometricamente funzionale. Ma, piuttosto, esiste una gamma vasta e variabile di modelli empirici.

In termini essenziali, va comunque notato che la parte maggiore dei (vari) modelli elettorali si estende in una specie compresa tra due estremi significativi tipici: il modello inglese, il modello tedesco.

I due modelli hanno un carattere comune: entrambi si sono dimostrati capaci di garantire il bipolarismo.

Ma si differenziano per molti altri aspetti. In specie:

a) il modello inglese uninominale maggioritario è basato (i) oltre che sul *particularisme* fascinoso tipico di una tradizione storica specifica, in cui - come si è già notato - si sommano residui del mondo feudale ed intensi originari rituali sportivi, (ii) soprattutto, sulla possibilità di introdurre nel sistema un altissimo grado di finzione e di *leverage* politico.

Nell'ambiente politico britannico è infatti talmente alto il grado del consenso popolare verso le istituzioni politiche; ancora, è talmente forte l'omogeneità politica (causa questa, a sua volta, di una naturale progressiva riduzione del numero dei partiti), infine è (simmetricamente) talmente bassa la «cifra» politica implicata dai problemi in discussione, che la massa è disposta a depotenziare il proprio voto: purché ci sia un Governo, si consente che quella che in realtà è una minoranza nel paese, sia comunque «artificialmente» trasformata in una maggioranza parlamentare funzionale.

È proprio in questi termini che funziona il paradosso del «maggioritario». Il maggioritario (che in realtà è minoritario) è in specie un sistema elettorale inventato per il «governo della normalità» e possibile solo per questa.

Si tratta di un sistema che funziona relativamente bene, se il problema politico è costituito dalla (circoscritto alla) ordinaria am-

ministrazione di una società per suo conto già bene ordinata.

Non per caso, il sistema è stato sostanzialmente sospeso, e sostituito da una politica «bipartigiana», durante la seconda guerra mondiale.

Nell'economia politica originaria e propria del «maggioritario-uninominale», la normalità è dunque il *prius*, il «maggioritario uninominale» è il *posterius*. Non viceversa.

È perciò assurdo pensare che il maggioritario crei la normalità e che possa funzionare magicamente come fattore di normalizzazione della realtà politica italiana. Vero invece l'opposto;

b) il modello «proporzionale» tedesco ha caratteristiche strutturali, e specifiche di funzionamento, specularmente diverse.

Si basa infatti sul «proporzionale», ma con la soglia di sbarramento evita il frazionismo politico e, con la tecnica della sfiducia «costruttiva», lascia lo «scettro al popolo».

4.3. I partiti politici e le ragioni della politica.

Nessun sistema elettorale vive una vita propria. Tutti si rapportano (in positivo od in negativo) al sistema dei partiti politici. In specie, mentre il «maggioritario» tende a destrutturare i partiti politici, il sistema «proporzionale» assegna (conserva) ai partiti politici un ruolo-chiave.

Ciò è *pour cause* e per chi scrive non è affatto un male, soprattutto se si crede che, nonostante tutto, i partiti possano (debbano) rinnovarsi assumendo una proiezione europea, sovranazionale. Per le ragioni che seguono.

C'è stato un periodo - un'era storica - in cui i partiti occupavano le «istituzioni». Fino ad arrivare al punto tipico di evoluzione ne-

gativa della loro specie. Fino al «punto del dinosauro»: troppo grandi e troppo stupidi (ciò anche per effetto dell'ambiente politico artificiale che si era creato loro intorno, per effetto del debito pubblico).

Ma ora il ciclo politico sembra rovesciarsi: sono le «istituzioni» ad occupare lo spazio politico proprio dei partiti.

L'effetto prodotto è la sostanziale, tendenziale alterazione della struttura democratica classica, retta dalla catena: consenso-partiti-voti-potere-consenso o dissenso.

Molte delle nuove strutture che appaiono sulla scena politica presentano infatti una sequenza invertita: non i voti che generano il potere; è il potere che cerca voti per le sue nuove forme politiche, o che sostituisce i voti con forme diverse di «legittimazione».

In queste nuove morfologie politiche, i voti non sono dunque un *prius*, necessario, ma un *posterius*, opzionale.

L'anello che rischia di mancare, in queste nuove catene politiche, è la democrazia, intesa come forma di rappresentanza generale degli interessi.

Non si tratta di fenomenologia semplice. Non tutto è infatti causato da fattori di ordine «antropomorfo» (per esempio, non tutto è dovuto alla naturale tendenza dei sindaci a perpetuarsi politicamente, anche dopo la scadenza del loro mandato). E l'universo dei nuovi soggetti politici certamente non si esaurisce (come si cercherà di esporre qui di seguito) nel «bestiario» indicato in epigrafe. Si tratta di fenomeni notevolmente complessi. Non domestici, tipici cioè dell'ambiente politico italiano (che pure è laboratorio politico non marginale), ma generali.

Fenomeni di latitudine storica generale, che si stilizzano nella seguente tabella:

LIVELLI	CORPI POLITICI	MERCATO & PRIVATO
Globale	<p>QUANGOS (Quasi autonomous non governmental organizations), di tipo: istituzionale. ONU, OCSE, UE, APEC, NAFTA, FMI, Banca Mondiale, etc; non istituzionale: Croce Rossa, Amnesty International, Green Peace, etc.</p> <p>Trasferimento di quote di potere</p>	
Nazionale	<p style="text-align: center;">↑</p> <div style="text-align: center; border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Stato-nazione</div> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Trasferimento di quote di potere</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>Mercato & entità private (ad esempio: organizzazione di tipo «non profit»)</p> </div>
Locale	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>Nuove «nazionalità», «Regioni», municipi, comunità native etc.</p> </div>	

E che si manifestano all'interno di una vasta cascata di fattori, che va dalla caduta delle ideologie fino alla nuova geopolitica, dall'avvento dell'economia-mondo fino alla conseguente erosione della base di potere originaria e tipica dello Stato-nazione, basato sul principio del dominio territoriale chiuso. Un principio che da Westfalia, passando attraverso le costruzioni giacobine «moderne», arriva fino a questa fine di secolo.

La casistica in cui empiricamente si manifesta tutto questo darwinismo politico può essere sintetizzata in tre classi generali:

a) «Istituzioni» che occupano il vuoto politico. La meccanica politica che caratterizza questo processo è la «sussidiarietà» (anche nella variante del federalismo). Le figure emergenti sono le «comunità» (dalle comunità locali alle *governmental organizations*). Le figure riemergenti sono le «comunità» (dalle comunità locali alle cellule fami-

liari). Il fenomeno è causato da un doppio movimento: gli Stati arretrano; la realtà avanza sopra, a lato, sotto gli Stati. I flussi e le nuove concentrazioni di potere sono stilizzati e censiti nello schema precedentemente riportato;

b) «Istituzioni» create dalla politica per l'esercizio di funzioni sostitutive.

Tipiche all'interno di questa classe sono tanto la figura storica della Banca centrale quanto figure esoteriche, come le cosiddette *Authorities*.

Organismi questi che concentrano frazioni dei tre poteri sovrani, ibridando, in un microcosmo compiuto di competenza settoriale, funzioni normative-esecutive-giudiziarie.

Inventate per sostituire la politica in settori tecnici specifici, le *Authorities* non fanno politica in senso attivo. Ma la fanno in senso negativo: nel senso che svuotano la politica. O la surrogano (anche attraverso processi di

osmosi di personale politico). Nello specifico del caso italiano, si tratta di corpi:

1) troppo numerosi, in termini quantitativi (attualmente le *Authorities* sono circa 14, ma in continuo divenire);

2) impropri, in termini qualitativi, per il loro meccanismo genetico (in parte sono nominati dal Parlamento, in parte sono nominati dal Governo e, in definitiva, prevale evidentemente la componente autoritaria discrezionale sulla funzione di garanzia);

c) «Istituzioni» che strumentalizzano in modo creativo ed innovativo il loro potere, cercando empiricamente di fare ciò che invece dovrebbero ancora fare tanto lo Stato, nelle sue varie (residue) articolazioni, quanto la politica. È questa certamente la casistica più stravagante, sviluppata su di una gamma che - si è premesso - va dai municipi-partito fino ai partiti-azienda, passando attraverso le liste carismatiche, movimenti personali-polari, eccetera.

La classe *a*) è perfettamente «fisiologica». È il futuro della politica o, se si vuole, è la politica futura. Non è corretto, non ha senso negarne la legittimazione politica o cercare di contrastarla. Piuttosto, è necessario capirne l'essenza, costituita dalla prevalenza del «contratto» (liberamente stipulato) sulla «legge» (imposta dallo Stato). La filosofia è aristotelica e cristiana. Il senso profondo è il ritorno ai valori, insieme storici e trascendenti.

Le classi *b*) e *c*) sono invece «patologiche». Si manifestano e si spiegano in fase di transizione. Ma il loro sviluppo va osservato e controllato.

Fermo un punto: la vitalità di questi soggetti è (ancora) alta, ma solo perché la politica è bassa.

Dunque la soluzione non si trova tanto nella applicazione di terapie o di interventi di tipi negativo o demolitorio (che farebbero, tra l'altro il loro gioco). Quanto piuttosto, in positivo, nella riemersione della politica.

E la politica può riemergere, se lascia dietro di sé le «nuove» filosofie: la cultura oggettuale, la generalizzazione del particolare, la prevalenza dell'orizzontale sul verticale, la memoria che deglutisce il passato, l'assolutizzazione dell'attuale, la banalizzazione dell'esistente.

In questo contesto, i corpi politici (soprattutto i partiti politici) hanno (possono nuovamente avere) un ruolo positivo essenziale. Soprattutto se (si ripete) hanno la possibilità e la forza per proiettarsi fuori dai confini domestici, assumendo sempre più una configurazione sovranazionale (europea).

PARTE SECONDA

LA PROPOSTA

Il fine è raggiungere vere maggioranze parlamentari, governi più stabili, drastica riduzione dei partiti (il cosiddetto bipartitismo), in definitiva una più forte sovranità dei cittadini.

Sistemi elettorali e strutture sociali non sono - si è già notato - variabili indipendenti. Non esiste un sistema elettorale unico, universalmente applicabile a società diverse. Né ha senso pensare (l'esperienza empirica e storica lo esclude) che il sistema elettorale serva per cambiare le strutture sociali.

Ciò che funziona, in tutte le democrazie mature, è in realtà una competizione politica tra forze non troppo dissimili l'una dall'altra, così da garantire congiuntamente tanto il ricambio, quanto una ragionevole continuità nel perseguimento degli interessi generali del paese.

E questo per una ragione essenziale: perché una vera democrazia ha bisogno tanto di impulsi al cambiamento quanto di legami unificanti.

Se mancano i primi, c'è pericolo di stagnazione. Se mancano i secondi, si pregiudica seriamente la stessa convivenza civile.

Quando si parlava di «bipolarismo», era di tutto questo che si sentiva il bisogno. E che cosa abbiamo invece ottenuto?

Cerchiamo di essere realisti. Fin qui ne abbiamo avuto solo una copia molto brutta e assai poco rassomigliante ai modelli ideali.

Anzitutto, i «poli» sono almeno quattro o cinque. Poi, presentano al loro interno (pur se in gradi e percentuali diverse) un ventaglio di orientamenti fortemente eterogeneo, spesso arlecchinesco.

Infine, quanto al tipo della competizione reciproca cui i «poli» hanno finora dato vita, è facile purtroppo constatare come questa assomigli molto più a quella degli Orazi-Curazi o dei guelfi-ghibellini, che non a quella tipica delle democrazie occidentali.

Il risultato? È quello che ogni giorno abbiamo sotto gli occhi: un bipolarismo iperconflittuale, incapace, indeciso su tutto, ipertrasformistico.

Tutto ciò è accaduto perché abbiamo ricercato il bipolarismo «dei moderati», ma somministrando al malato la medicina «degli estremisti». Ciò è accaduto perché abbiamo associato l'obiettivo del bipolarismo ad un sistema maggioritario (figlio del precedente *referendum*).

Un sistema che, invece di aggregare i moderati, li fa dipendere dagli estremisti.

Come in medicina, quando si sbagliano grossolanamente le dosi, le condizioni del malato non migliorano ma peggiorano.

In questi termini, per ricostruire l'attuale sistema politico italiano, le priorità sono le seguenti:

a) ridurre la frammentazione della rappresentanza politica, attraverso disincentivi istituzionali (barriere di accesso) che siano tanto realistici quanto equi;

b) garantire tuttavia l'elezione di un Parlamento che sia ragionevolmente rappresentativo delle principali forze politiche presenti nella società italiana.

Non si tratta di «rappresentare tutti» (soluzione velleitaria e controproducente, perché

incentiverebbe pericolosamente la polverizzazione politica).

Si tratta piuttosto di evitare che nel Parlamento siano «assenti» le diversità principali, le diversità che contano. Perché, altrimenti, il *deficit* di rappresentatività minerebbe alla base la legittimità stessa del Parlamento;

c) favorire la formazione di una moderna competizione bipolare fra due coalizioni alternative di Governo, caratterizzate dalla netta prevalenza di orientamenti programmatici, che siano al contempo moderati e costruttivi, consapevoli degli interessi che entrambe le alleanze devono porre in testa ai rispettivi programmi;

d) favorire e premiare la formazione di Governi che siano quanto più possibile politicamente responsabili verso i propri elettori, nell'osservanza degli impegni programmatici assunti nelle varie occasioni elettorali. Al l'opposto, scoraggiare e punire la formazione di Governi «parlamentari» alternativi rispetto a quello eletto dal popolo.

In questa logica, la proposta formulata ed articolata qui di seguito si basa essenzialmente sul modello applicato nella Repubblica federale tedesca.

La struttura portante del modello tedesco è data, come già notato, dal ricorso a un criterio di rappresentatività popolare basato sulla proporzionale.

In base a questo criterio vengono eletti i membri della «Camera bassa»: metà attraverso lo scrutinio di lista (senza preferenze) e metà attraverso collegi uninominali su base regionale.

A correzione della logica proporzionalistica e parlamentare intervengono due importanti istituti.

Il primo è quello della «clausola di esclusione» dal computo di assegnazione dei seggi di tutte le liste (partiti) che non superano la soglia del 5 per cento dei voti validamente espressi.

Il secondo è quello della cosiddetta «sfiducia costruttiva». Un istituto che, consentendo

al Parlamento di sostituire un Governo soltanto attraverso l'elezione di un altro e nuovo Governo, combatte nel modo più efficace eventuali «vuoti di potere» che si potrebbero produrre nella conduzione della politica nazionale.

Riassumendo, il modello tedesco è in questo modo capace di centrare congiuntamente tre fondamentali obiettivi politici: il massimo di rappresentatività parlamentare; il massimo di stabilità governativa; il minimo di frammentazione delle forze politiche (compatibile con la salvaguardia del pluralismo democratico).

In Germania, nel corso degli ultimi cinquanta anni, questo modello ha funzionato bene. La nostra proposta è semplicemente quella di introdurre in Italia un complesso di istituzioni che, compatibilmente con la nostra storia politica, con la nostra realtà sociale, con la nostra Costituzione, consentano comunque di produrre un pari effetto di «*governance*».

La proposta che segue ha, in specie, in coerenza al modello tedesco, tre caratteristiche specifiche essenziali:

a) evita ogni eccesso di polverizzazione e di frazionismo politico, lasciando tuttavia ampio spazio alle diversità. Tale scopo è principalmente ottenuto con la clausola di sbarramento al 5 per cento;

b) restituisce lo «scettro» al popolo e garantisce il «bipolarismo».

Infatti, nell'economia di questa ipotesi, è il popolo che vota direttamente le coalizioni che si candidano al Governo. In specie, è il popolo che vota sui programmi di Governo, sul capo del Governo e sulle squadre di Governo.

In caso di fallimento, scatta un effetto automatico: il Governo cade e si rivota, senza possibilità di soluzioni «parlamentari» alternative.

Una legge elettorale chiara è infatti di per sé pienamente sufficiente per generare l'obbligo costituzionale di scioglimento del Par-

lamento (come è stato scritto dalla migliore dottrina).

Ma è evidente che, per varie ragioni, questo elemento sistematico può essere considerato insufficiente. Per questo, si prevedono due ulteriori meccanismi di tutela della sovranità popolare, specificamente costituiti da:

(i) revoca (+ forte sanzione pecuniaria) del finanziamento pubblico ai partiti politici che votano o sostengono maggioranze «ribaltiste»;

(ii) preclusione agli stessi partiti della possibilità di presentarsi con gli stessi simboli e contrassegni alle successive elezioni.

In particolare, pare ragionevole assumere che si tratti di strumenti non solo politicamente opportuni (per dare al Paese un messaggio di garanzia in ordine al valore decisivo del voto popolare, non impunemente espropriabile da parte dei partiti), ma anche costituzionalmente legittimi.

Né varrebbe sostenere qualcosa di diverso, focalizzando la lettura del testo costituzionale solo sulle norme che garantiscono le «libertà» parlamentari. Infatti il testo costituzionale, come tutti i testi normativi, va letto nel suo insieme, e non per parti staccate.

Tra l'altro, neppure avrebbe senso sostenere che la legge elettorale non è la sede «adatta» per introdurre questi istituti. Per due ragioni. Perché è comunque una legge.

Perché è anzi una legge che applica la Costituzione (e perciò non una legge qualsiasi). Dunque, se il suo contenuto è sostanzialmente conforme alla Costituzione (nel caso, lo è), la legge elettorale è lo strumento legittimo per introdurre strumenti come quelli che qui si propongono;

c) non allontana ulteriormente il popolo dalla politica.

La nuova meccanica elettorale è infatti assolutamente semplificata: una scheda semplice, un solo giorno di votazione, minime possibilità di broglio.

È così che si evitano molte di quelle complessità «tecniche», rituali e artificiali, molte di quelle «sorprese», che sono state e sono causa di crescente repulsione dei cittadini per la politica.

Concludiamo infine con una rilevante precisazione. L'articolato normativo che viene

qui presentato richiederà ovviamente un lavoro rivolto a coordinare al meglio la puntuale definizione legislativa del testo, operazione per la quale attendiamo sin d'ora il contributo di tutti i colleghi parlamentari che vorranno condividere l'impostazione politica generale delle proposte qui illustrate.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto, secondo i seguenti criteri.

2. Metà dei seggi sono attribuiti, nell'ambito dei collegi elettorali uninominali, ai candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti in ciascun collegio. I rimanenti seggi sono attribuiti, nell'ambito delle circoscrizioni elettorali regionali o interregionali di cui alla tabella A allegata al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.361, e successive modificazioni, con il metodo della ripartizione proporzionale tra liste bloccate di candidati concorrenti, previa deduzione dei seggi già assegnati con scrutinio uninominale. All'assegnazione di questi seggi concorrono solo i partiti o le liste fra loro collegate che abbiano superato il 5 per cento dei voti validamente espressi nell'intero territorio nazionale, o che abbiano ottenuto un seggio in almeno tre collegi uninominali.

3. Il collegamento è operato indicando un comune programma di Governo ed un unico candidato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

4. Gli eventuali contributi pubblici ai partiti politici, ai Gruppi parlamentari ed ai singoli parlamentari sono assegnati annualmente e ripartiti sulla base degli schieramenti di maggioranza ed opposizione così come composti ad ogni inizio di legislatura.

Art. 2.

1. In ognuna delle circoscrizioni elettorali regionali o interregionali di cui alla citata ta-

bella A, sono costituiti tanti collegi quanti sono i seggi assegnati alla circoscrizione ai sensi del comma 2 dell'articolo 3.

2. La ripartizione del territorio circoscrizionale nei collegi viene effettuata con il procedimento di cui all'articolo 3 e sulla base dei criteri ivi indicati.

3. La elezione nel collegio «Val d'Aosta» è disciplinata dalle norme contenute nel titolo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni.

Art. 3.

1. L'assegnazione del numero complessivo dei seggi alle singole circoscrizioni elettorali, di cui alla tabella A, allegata al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è effettuata, ai sensi del quarto comma dell'articolo 56 della Costituzione e sulla base dei dati dell'ultimo censimento generale della popolazione, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, da emanare contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.

2. Lo stesso decreto deve indicare, inoltre, il numero dei seggi da assegnare nei collegi uninominali delle singole circoscrizioni elettorali; a tal fine, si divide il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per un numero pari alla metà dei deputati da eleggere e si distribuiscono i seggi in proporzione alla popolazione di ciascuna circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

3. Il numero dei seggi da attribuire con scrutinio di lista nell'ambito delle circoscrizioni elettorali è dato dalla differenza fra il numero dei seggi da assegnare nei collegi uninominali, individuato ai sensi del comma 2 e il numero complessivo dei seggi spettanti ad ogni singola circoscrizione, individuato ai sensi del comma 1.

Art. 4.

1. Ogni elettore dispone di due voti: un primo voto per l'elezione del deputato che rappresenterà il collegio, ed un secondo voto per una delle liste concorrenti nella circoscrizione elettorale.

Art. 5.

1. Presso le Corti d'appello sono costituiti, entro dieci giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, gli Uffici centrali circoscrizionali, ciascuno composto da tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, scelti dal Presidente della Corte d'appello.

Art. 6.

1. Il primo periodo del primo comma dell'articolo 14 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «I partiti o gruppi politici organizzati, che intendono presentare candidature individuali nei collegi uninominali o liste circoscrizionali di candidati, debbono depositare, presso il Ministero dell'interno, il contrassegno col quale dichiarano di voler distinguere le candidature individuali nei singoli collegi e le liste medesime nelle singole circoscrizioni».

Art. 7.

1. All'atto del deposito del contrassegno presso il Ministero dell'interno i partiti o gruppi politici organizzati debbono presentare la designazione, per ciascuna circoscrizione, di un rappresentante effettivo e di uno supplente del partito o del gruppo incaricati di effettuare il deposito, al rispettivo Ufficio centrale circoscrizionale, delle candi-

dature individuali nei collegi delle circoscrizioni, della lista circoscrizionale e dei relativi documenti.

Art. 8.

1. Le candidature nei collegi uninominali devono essere presentate all'Ufficio centrale circoscrizionale, secondo le modalità prescritte dall'articolo 11, con dichiarazione sottoscritta da non meno di 500 e non più di 1.000 elettori iscritti nelle liste elettorali del collegio; se presentate da un partito o gruppo politico organizzato, devono indicare anche il contrassegno di cui alla lettera *e*) del comma 1 dell'articolo 24 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come modificato dall'articolo 14 della presente legge.

2. Qualora la candidatura non sia proposta da un partito o gruppo politico organizzato, l'effettuazione del deposito della dichiarazione sottoscritta, e dei relativi documenti, al rispettivo Ufficio centrale circoscrizionale, deve essere compiuta dal primo sottoscrittore della medesima.

3. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da un sindaco o da un notaio. Per i cittadini residenti all'estero, l'autenticazione della firma dev'essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare.

Art. 9.

1. Le liste dei candidati per ogni circoscrizione devono essere presentate da non meno di 500 e non più di 1.000 elettori iscritti nelle liste elettorali della circoscrizione.

2. I nomi dei candidati devono essere elencati e contrassegnati con numeri arabi progressivi, secondo l'ordine di precedenza.

3. Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non minore di tre e non maggiore del numero dei deputati da eleg-

gere con scrutinio di lista nell'ambito della circoscrizione e deve indicare cognome, nome, luogo e data di nascita dei singoli candidati.

4. La lista può comprendere anche nomi di candidati nei collegi uninominali della circoscrizione.

Art. 10.

1. Nessuno può essere candidato in più di tre collegi uninominali, né in più di due liste circoscrizionali, pena la nullità della sua elezione.

2. Nessun candidato può essere compreso in liste circoscrizionali portanti contrassegni diversi.

Art. 11.

1. Le candidature individuali nei collegi uninominali e le liste dei candidati nell'ambito delle circoscrizioni elettorali devono essere presentate, per ciascuna circoscrizione, alla cancelleria della Corte di appello indicata nella tabella A allegata al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.361, e successive modificazioni, dalle ore 8 del quarantanovesimo giorno alle ore 20 del cinquantesimo giorno antecedenti quello della votazione; a tale scopo, per il periodo suddetto, la cancelleria della Corte di appello rimane aperta quotidianamente, compresi i giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20. Insieme con le candidature individuali e le liste circoscrizionali devono essere presentati gli atti di accettazione delle candidature, i certificati di nascita o documenti equipollenti, i certificati di iscrizione nelle liste elettorali dei candidati, nonché le dichiarazioni di presentazione delle candidature e delle liste medesime. Tali dichiarazioni devono essere corredate dei certificati, anche collettivi, dei sindaci dei singoli comuni, ai quali appartengono i sottoscrittori, che ne attestino l'iscrizione nelle li-

ste elettorali del collegio o della circoscrizione.

2. Nessun elettore può sottoscrivere più di una candidatura in un collegio o più di una lista circoscrizionale.

3. La dichiarazione di presentazione della lista circoscrizionale dei candidati deve contenere, infine, l'indicazione di due delegati effettivi e di due supplenti, autorizzati a fare le designazioni previste dall'articolo 25 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. I candidati nei collegi uninominali, che non siano proposti da un partito che abbia presentato una propria lista ammessa nella circoscrizione, hanno diritto a indicare un proprio delegato effettivo ed uno supplente.

Art. 12.

1. La cancelleria della Corte d'appello circoscrizionale accerta l'identità personale del depositante e ne fa esplicita menzione nel verbale di ricevuta degli atti, di cui una copia è consegnata immediatamente al presentatore.

2. Nel medesimo verbale, oltre alla indicazione della candidatura individuale o della lista circoscrizionale presentata e delle designazioni dei delegati, è annotato per ciascun collegio il numero d'ordine progressivo attribuito dalla cancelleria stessa a ciascuna candidatura individuale secondo l'ordine di presentazione della relativa lista o, se la candidatura in questione non è collegata ad alcuna lista, della candidatura stessa.

Art. 13.

1. L'Ufficio centrale circoscrizionale entro cinque giorni dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle candidature individuali e delle liste circoscrizionali:

a) ricusa le candidature individuali o le liste circoscrizionali presentate da persone

diverse da quelle individuate ai sensi dell'articolo 7 della presente legge;

b) ricusa le liste contraddistinte con contrassegno non depositato presso il Ministero dell'interno;

c) verifica se le candidature individuali e le liste circoscrizionali siano state presentate in termine e siano sottoscritte dal numero degli elettori prescritto; in caso negativo dichiara non valide quelle candidature e quelle liste che non corrispondano a queste condizioni;

d) verifica se le liste comprendano un numero di candidature non inferiore a tre e non superiore al numero dei deputati assegnati alla circoscrizione elettorale: in caso contrario nella prima ipotesi le dichiara non valide, e, nella seconda, le riduce al limite prescritto cancellando dalle stesse gli ultimi nomi;

e) ricusa le candidature individuali di quei candidati per i quali manca la prescritta accettazione, di quelli che non abbiano compiuto o che non compiano il 25° anno di età il giorno delle elezioni, e di quelli per i quali non sia stato presentato il certificato di nascita, o documento equipollente, o il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Repubblica. Se si tratta di candidature inserite in una lista circoscrizionale, si limita a cancellare i relativi nominativi dalle liste in questione;

f) cancella i nomi dei candidati di lista compresi in altra lista già presentata nella circoscrizione;

g) ricusa le liste che non rispondano al requisito di cui al comma 1 dell'articolo 9 della presente legge.

Art. 14.

1. L'articolo 24 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30

marzo 1957, n.361, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 24. - 1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, non appena scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi, o, nel caso in cui sia stato presentato reclamo, non appena ricevuta la comunicazione della decisione dell'ufficio centrale nazionale, compie le seguenti operazioni:

a) assegna un numero a ciascuna candidatura individuale ammessa, secondo l'ordine di presentazione della relativa lista, o, se la candidatura individuale non è collegata ad alcuna lista, della candidatura stessa;

b) assegna un numero ai singoli candidati di ciascuna lista circoscrizionale ammessa secondo l'ordine in cui vi sono iscritti».

c) comunica ai delegati di lista le definitive determinazioni adottate;

d) trasmette immediatamente alle prefetture dei capoluoghi di regione compresi nell'ambito della circoscrizione le candidature definitive di ogni collegio con i relativi contrassegni di lista, per la stampa delle schede di votazione e per l'adempimento di cui alla lettera e);

e) provvede, per mezzo delle prefetture dei capoluoghi di regione compresi nell'ambito della circoscrizione: alla stampa, per ciascun collegio, del manifesto con il nominativo dei candidati, relativo contrassegno di lista e numero d'ordine; alla stampa del manifesto riprodotto le liste circoscrizionali e relativo contrassegno. I manifesti in questione sono trasmessi ai sindaci dei comuni della circoscrizione per la pubblicazione nell'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno precedente la data delle elezioni. Due copie di ciascun manifesto riprodotto le liste circoscrizionali e relativi contrassegni devono essere consegnate ai presidenti dei singoli uffici elettorali di sezione per l'affissione nella sala delle votazioni».

Art. 15.

1. Il numero 4) del primo comma dell'articolo 30 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«4) due copie del manifesto contenente le liste circoscrizionali dei candidati da affiggersi nella sala della votazione».

Art. 16.

1. Le schede sono di carta consistente, di tipo unico e di identico colore per ogni circoscrizione; sono fornite a cura del Ministero dell'interno con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle B, C, ed H allegate al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come sostituite dalla legge 13 marzo 1980, n. 70 e dal decreto-legge 10 maggio 1996, n. 257, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 luglio 1996, n. 368, e riproducono, per ogni collegio, i nominativi dei candidati ed, eventualmente, i relativi contrassegni di lista, secondo il numero progressivo di cui all'articolo 24, comma 1, lettera a), del citato testo unico, come modificato dall'articolo 14 della presente legge.

2. Il comma 2 dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è abrogato.

3. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ed in base ai criteri in essa stabiliti, i decreti di modificazione delle tabelle B, C ed H, allegate al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

Art. 17.

1. I primi due periodi del secondo comma dell'articolo 58 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.361, e successive modificazioni, sono sostituiti dal seguente: «L'elettore deve recarsi ad uno degli appositi tavoli e, senza che sia avvicinato da alcuno, votare tracciando sulla scheda, con la matita, un segno nel rettangolo che contiene il nominativo del candidato da lui prescelto, ed un altro sul contrassegno corrispondente alla lista prescelta».

Art. 18.

1. Gli articoli 59, 60 e 61 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.361, e successive modificazioni, sono abrogati.

Art. 19.

1. All'articolo 71 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.361, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, il numero 2) è sostituito dal seguente:

«2) decide, in via provvisoria, sull'assegnazione o meno dei voti contestati per qualsiasi causa e, nel dichiarare il risultato dello scrutinio, dà atto del numero dei voti contestati ed assegnati provvisoriamente e di quello dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati, ai fini dell'ulteriore esame da compiersi dall'Ufficio centrale circoscrizionale ai sensi del numero 2) del primo comma dell'articolo 76.»;

b) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«I voti contestati debbono essere raggruppati a seconda dei motivi di contestazione che debbono essere dettagliatamente descritti».

Art. 20.

1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, determina per ogni collegio la cifra individuale di ogni candidato. La cifra individuale di ogni candidato è data dalla somma dei voti ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni del collegio.

2. In conformità ai risultati accertati a norma del comma 1, l'Ufficio centrale circoscrizionale determina, per ogni collegio, il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti individuali, e ne comunica il nominativo all'Ufficio centrale nazionale. In caso di parità di voti, prevale il candidato più anziano di età.

3. L'Ufficio centrale circoscrizionale determina la cifra elettorale di ogni lista e la comunica all'Ufficio centrale nazionale. La cifra elettorale di lista è data dalla somma dei voti di lista, ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni della circoscrizione.

4. Alla assegnazione dei seggi alle liste concorrono solo i partiti o le liste presentate in più circoscrizioni con il medesimo contrassegno, i quali abbiano ottenuto almeno due milioni di voti di lista validi espressi nell'intero territorio nazionale, o che abbiano ottenuto un seggio in almeno tre collegi.

5. L'Ufficio centrale nazionale, ricevuta dagli Uffici centrali circoscrizionali la comunicazione di cui al comma 2, accerta quali liste abbiano ottenuto il *quorum* indicato al comma 4 e le ammette alla ripartizione dei seggi, dandone comunicazione agli Uffici centrali circoscrizionali.

Art. 21.

1. L'articolo 77 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 77. - 1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, compiute le operazioni di cui all'articolo 76, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

1) proclama eletto in ciascun collegio uninominale, in conformità ai risultati accertati, il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi;

2) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione, detratto, per ciascun collegio in cui è stato eletto, ai sensi del numero 1), un candidato collegato alla medesima lista, un numero di voti pari a quello conseguito dal candidato immediatamente successivo per numero di voti, aumentati dell'unità e comunque non inferiore al venticinque per cento dei voti validamente espressi nel medesimo collegio, sempreché tale cifra non risulti superiore alla percentuale ottenuta dal candidato eletto; qualora il candidato eletto sia collegato a più liste di candidati, la detrazione avviene *pro quota* in misura proporzionale alla somma dei voti ottenuti da ciascuna delle liste suddette nell'ambito territoriale del collegio. A tale fine l'Ufficio centrale circoscrizionale moltiplica il totale dei voti conseguiti nelle singole sezioni del collegio da ciascuna delle liste collegate per il totale dei voti da detrarre, ai sensi della disposizione del secondo periodo, alle liste collegate, e divide il prodotto per il numero complessivo dei voti conseguiti da tali liste nel collegio; il numero dei voti da detrarre a ciascuna lista è dato dalla parte interna dei quozienti così ottenuti;

3) determina, ai fini di cui all'articolo 84, la cifra individuale di ogni candidato presentatosi in uno dei collegi uninominali della circoscrizione e non proclamato eletto ai sensi del numero 1) del presente comma. Tale cifra viene determinata moltiplicando per cento il numero dei voti validi ottenuti e dividendo il prodotto per il numero complessivo dei votanti nel collegio uninominale;

4) determina la graduatoria dei candidati nei collegi uninominali non proclamati eletti collegati ai sensi dell'articolo 18, comma 1, alla medesima lista, disponendoli nell'ordine delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali prevale il più anziano di età. In caso di collegamento dei candidati con più liste, i candidati entrano a far parte della graduatoria relativa a ciascuna delle liste con cui è stato dichiarato il collegamento;

5) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista nonché, ai fini di cui all'articolo 83, comma 1, numero 2), il totale dei voti validi della circoscrizione ed il totale dei voti validi ottenuti nella circoscrizione da ciascuna lista».

Art. 22.

1. Dopo l'articolo 77 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono inseriti i seguenti:

«Art. 77-bis. - 1. L'Ufficio centrale circoscrizionale effettua le seguenti operazioni:

a) sottrae dal numero totale dei seggi assegnati alla circoscrizione elettorale un numero di seggi uguale al numero dei candidati indipendenti o proposti da un partito o gruppo politico non ammesso alla ripartizione dei seggi ai sensi dell'articolo 77, che abbiano ottenuto il maggior numero di voti individuali in uno dei collegi della circoscrizione;

b) procede al riparto dei seggi rimanenti tra le liste, in proporzione delle rispettive cifre elettorali, operando nel modo seguente:

1) divide ciascuna cifra elettorale per successivi numeri positivi interi, a partire dall'uno e fino alla concorrenza del numero dei deputati da eleggere;

2) dispone i quozienti così ottenuti in graduatoria decrescente;

3) attribuisce i seggi alle liste in corrispondenza ai quozienti più alti. A parità di quoziente l'ultimo seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto la minore cifra elettorale;

c) sottrae dal numero dei seggi così stabilito per ciascuna lista, il numero dei seggi ottenuti da candidati presentatisi con il medesimo contrassegno nei collegi uninominali della circoscrizione elettorale, ottenendo così il numero dei seggi assegnati, nella circoscrizione, ai candidati compresi in ciascuna lista.

2. Se i seggi ottenuti nei collegi uninominali dai candidati presentatisi con il medesimo contrassegno superano il numero complessivo dei seggi spettanti, nella circoscrizione, alla lista caratterizzata dallo stesso contrassegno, l'Ufficio circoscrizionale stabilisce per i medesimi candidati, una graduatoria decrescente, ottenuta dividendo, per ciascuno di essi, la cifra individuale dei voti ottenuti per il numero totale dei voti espressi nel collegio.

Art. 77-ter. - 1. terminate le operazioni di cui all'articolo 77-bis, in conformità dei risultati accertati, il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletti, in rappresentanza di ciascun collegio, i candidati che hanno ottenuto nel collegio il maggior numero di voti individuali. Nel caso di cui al comma 2 dell'articolo 77-bis, proclama eletti i candidati nell'ordine stabilito dalla graduatoria formata ai sensi della medesima disposizione, fino a coprire tutti i seggi assegnati alla lista nella circoscrizione.

2. Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale proclama quindi eletti, nei limiti degli ulteriori seggi ai quali ciascuna lista circoscrizionale ha diritto ai sensi dell'articolo 77-bis, i candidati che risultano primi nell'ordine in essa stabilito. Se uno o più tra essi sono stati eletti in uno dei collegi uninominali della circoscrizione, sono proclamati eletti i candidati che li seguono nell'ordine di lista.

3. Qualora ad una lista spettino più seggi di quanti sono i suoi candidati, i posti esuberanti sono distribuiti secondo l'ordine della graduatoria di quoziente».

Art. 23.

1. Il deputato eletto in più collegi o in più circoscrizioni deve dichiarare alla Presidenza della Camera dei deputati, entro otto giorni dalla convalida delle elezioni, quale collegio o circoscrizione prescelga. Mancando l'opzione, si procede mediante sorteggio.

Art. 24.

1. L'articolo 86 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 86. - 1. Quando, per qualsiasi causa anche sopravvenuta, resti vacante il seggio attribuito ai sensi dell'articolo 77, comma 1, numero 1), il Presidente della Camera dei deputati ne dà immediata comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministero dell'interno perché si proceda ad elezione suppletiva nel collegio interessato. I comizi sono convocati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri, purché intercorra almeno un anno fra la data della vacanza e la scadenza normale della legislatura. Le elezioni suppletive sono indette entro novanta

giorni dalla data della vacanza, dichiarata dall'organo di verifica dei poteri.

2. Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, in conformità ai risultati accertati, proclama eletto il candidato che ha riportato la maggioranza dei voti validi.

3. Il deputato eletto con elezione suppletiva cessa dal mandato con la scadenza costituzionale o con l'anticipato scioglimento della Camera dei deputati. Nel caso in cui si proceda ad elezioni suppletive le cause di ineleggibilità previste dall'articolo 7 non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni suppletive.

4. Il seggio attribuito ai sensi dell'articolo 84 che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito nell'ambito della medesima circoscrizione al candidato che nella lista segue immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine progressivo di lista.

5. Nel caso in cui una lista abbia già esaurito i propri candidati, si procede con le modalità di cui all'articolo 84, commi 2, 3, 4 e 5.

